



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
87060 MIRTO CROSIA (CS)  
Via della Scienza, 26

[www.iccrosiamirto.edu.it](http://www.iccrosiamirto.edu.it)



Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail [csic8ar007@istruzione.it](mailto:csic8ar007@istruzione.it), [csic8ar007@pec.istruzione.it](mailto:csic8ar007@pec.istruzione.it)

PROT. N. 8629

CROSIA, 11/12/2021

**VADEMECUM ANP  
'SUPER GREEN PASS' 15 DICEMBRE 2021**

**CIRCOLARE INTERNA N. 79**

Il D.L. 172/2021 all'art. 2 introduce l'art. 4-ter nel D.L. 44/2021 estendendo così dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale anche al personale scolastico.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 44/2021 (introdotto dall'art. 1, c.1, lett. a del D.L. 172/2021), il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. **La dose di richiamo può essere fatta dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario ed entro i 9 mesi di validità del Green pass.**

Il dirigente scolastico provvede alla verifica dell'adempimento da parte del personale scolastico effettivamente in servizio:

**l'adempimento dell'obbligo vaccinale è, infatti, requisito per la poter fornire la prestazione lavorativa.**

Non sono, quindi, soggetti all'obbligo vaccinale di cui all'art. 3-ter del D.L. 44/2021:

- ✚ fino alla data di rientro in servizio, i dipendenti legittimamente assenti dal servizio (ad es. in collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in malattia, in permesso, in congedo per maternità o parentale ecc.);
- ✚ il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente. Questo è soggetto al rispetto degli adempimenti per essi previsti. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale; - il personale scolastico esente;
- ✚ il personale extrascolastico (assistenti alla comunicazione, esperti esterni, tirocinanti, addetti alle mense...) per cui continua ad essere applicata la previsione di cui all'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021.

Si sintetizziamo di seguito le principali azioni che le scuole dovranno mettere in atto.

**1) La verifica dell'adempimento dell'obbligo a decorrere dal 15 dicembre 2021**

<u>Verifica</u>	<u>Esito della verifica</u>	<u>Determinazioni all'esito della verifica</u>	<u>Stato del dipendente</u>	<u>NOTE</u>
il dirigente scolastico verifica immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale con APP VerificaC19 o mediante interazione SIDI-Piattaforma Nazionale DGC	il dipendente ha adempiuto all'obbligo vaccinale	il dipendente è ammesso a fornire la prestazione lavorativa	il dipendente fornisce la prestazione lavorativa	

	<p>non risulta l'effettuazione della vaccinazione</p>	<p>il dirigente scolastico invita senza indugio il dipendente a produrre, <b>entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito</b>, la documentazione comprovante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'effettuazione della vaccinazione, oppure</li> <li>- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento dell'obbligo vaccinale, sottoscritta dal medico di medicina generale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell'art. 4 c. 2 D.L. 44/2021 (<u>NB: l'attestazione deve contenere i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309</u>), ovvero</li> <li>- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, oppure</li> <li>- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito</li> </ul>	<p>per i cinque giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'invito il dipendente è ammesso a fornire la prestazione lavorativa previa esibizione del cosiddetto 'GP di base' fino al 31 dicembre 2021</p>	<p>si consiglia di trasmettere l'invito mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccomandata a mano con copia sottoscritta dal dipendente per ricevuta. L'eventuale rifiuto della ricezione va verbalizzato e vale come notifica, in disparte dalle conseguenze disciplinari</li> <li>- oppure, PEC se in possesso del dipendente</li> </ul>
--	---	---	---	---

## 2) Cosa può succedere dopo il 15 dicembre 2021

<u>Esito dell'invito</u>	<u>Azioni del dirigente scolastico</u>	<u>Determinazioni sul rapporto di lavoro</u>	<u>Ulteriori azioni del dirigente scolastico per garantire la continuità del servizio</u>	<u>NOTE</u>
il dipendente non presenta alcuna documentazione	il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al dipendente	<p>l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro</p> <p>Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati</p> <p>Il dirigente, pertanto, dà comunicazione dell'accertamento e della sospensione al dipendente e, contestualmente, trasmette la sospensione <b>alla RTS territorialmente competente</b></p> <p>La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente al dirigente scolastico <b>dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo</b>, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021</p>	<p>il dirigente scolastico provvede alla sostituzione del <b>personale docente</b> sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui il dipendente sostituito, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquista il diritto di svolgere l'attività lavorativa</p> <p>Per quanto riguarda il <b>personale ATA</b>, il dirigente, se ne rileva la necessità per garantire la continuità del servizio, attribuisce con adeguata motivazione in deroga l'incarico di supplenza fin dal primo giorno di sospensione del titolare</p>	

il dipendente presenta la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione	Il dirigente scolastico invita il dipendente a trasmettere immediatamente e, comunque, non oltre tre	Il dipendente è ammesso a fornire la prestazione lavorativa previa esibizione del cosiddetto GP base fino al 31 dicembre 2021	Il dirigente scolastico ammette il dipendente a fornire la prestazione lavorativa	
	giorni dalla somministrazione, <b>la certificazione</b> attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale			
Il dipendente presenta l'attestazione dello stato di omissione o differimento sottoscritta dal medico di medicina generale (NB: <u>l'attestazione deve contenere i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309</u> )	Il dirigente scolastico verifica che l'attestazione contenga i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309 e adibisce il dipendente <b>a mansioni anche diverse</b>	Il dipendente è adibito a mansioni anche diverse da quelle ordinarie in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio	Il dirigente scolastico valuta se è possibile individuare anche mansioni diverse per il dipendente. Qualora non sia possibile individuare tali mansioni o non siano disponibili spazi idonei per il loro svolgimento, garantisce, d'intesa con RSPP e MC, la predisposizione dei necessari DPI per contenere il rischio di diffusione del contagio	Il dirigente scolastico, qualora il dipendente sia stato adibito a mansioni diverse, <b>se necessario</b> , attribuisce incarico di supplenza fino al termine dello stato di emergenza se tale termine è anteriore a quello delle lezioni, o fino al termine delle lezioni se tale termine è anteriore a quello di conclusione dello stato di emergenza (codice N19)

### 3) Sanzioni

<u>Comportamento da sanzionare</u>	<u>Fonti</u>	<u>Autorità competente a irrogare la sanzione</u>	<u>Azioni del dirigente scolastico</u>
svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale	Art. 4, c. 1 D.L. 19/2020 con pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari	La sanzione è irrogata dal Prefetto	il dirigente scolastico trasmette alla Prefettura l'accertamento dello svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale
omesso controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale	Art. 4, cc. 1, 3, 5 e 9 D.L. 19/2020 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, c. 2-bis D.L. 33/2020	La sanzione è irrogata dal Prefetto	